

L'avv. (omissis), con richiesta di parere deontologico protocollata in data 12 marzo 2021, ha domandato se il divieto per l'avvocato di assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti (art. 61 cdf) trovi applicazione anche con riguardo ai collegi consultivi tecnici di cui all'art. 6 dl 76/2020 (Decreto Semplificazioni).

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia, Disciplina, Massimario

OSSERVA

L'art. 6 del d.l. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in l. 11 settembre 2020 n. 120, ha reso obbligatoria, sino al 31 dicembre 2021 e relativamente ai lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs.18 aprile 2016 n. 50, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, "avente funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto".

Il medesimo art. 6 stabilisce che "le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse".

Deve essere evidenziato che, successivamente all'emanazione del dl n. 76/2020 sono state pubblicate ad opera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delle "Linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del dl 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120".

Atteso che ai fini in oggetto è importante valutare la natura e i poteri del collegio consultivo tecnico circa l'eventuale equiparazione nell'ottica deontologica ad un collegio arbitrale ordinario, è utile evidenziare che, l'art. 2.5 delle suddette Linee Guida, intitolato "Casi di incompatibilità dei membri e del presidente", prevede, tra le altre cose, che "è incompatibile con la nomina a componente del CCT colui che: a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico

affidatario, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione, sui lavori oggetto dell'affidamento; b) egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento; c) ricada in uno dei casi di "conflitto di interesse" di cui all'art. 42 del d.lgs. 50/2016"; successivamente, nel medesimo art. 2.5, si evidenzia che "in considerazione della primaria necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, è incompatibile con la nomina a presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 2.5.1 o che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di riconsiliazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, r.d. n.1443/1940".

Non solo, ma sulle cause di incompatibilità o di astensione dei componenti dei collegi consultivi tecnici è intervenuta altresì la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nelle "Prime indicazioni per la nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6 del DL 76/2020, convertito nella legge n. 126/20 recante 'Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale'".

All'interno delle predette indicazioni è previsto il paragrafo "Cause d'incompatibilità o di astensione", in cui è scritto quanto segue: "al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i membri del collegio consultivo tecnico devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice dei contratti pubblici, deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di componente il Collegio Consultivo Tecnico qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,

società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Si tratta in particolare di: a) le cause di incompatibilità di cui all'art.77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici; b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame; c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per l'amministrazione che ha indetto la gara".

Nelle predette "Linee Guida" e "Prime Indicazioni", dunque, non viene fatto alcun riferimento al periodo di tempo di due anni così come configurato dall'art. 61 c.d.f. ("l'avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con una delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di riconsulazione degli arbitri previste dal codice di rito").

Al tempo stesso, tuttavia, bisogna evidenziare che la previsione di cui all'art. 61 c.d.f. non trova riscontro nel codice di procedura civile, trattandosi, in sostanza, di un ampliamento di quanto in esso previsto.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, che, per poter rispondere al quesito posto dall'Avv. (omissis), debba essere valutata la natura ed i poteri del collegio consultivo tecnico, e, dunque, se tale organo possa essere o meno considerato alla stregua di un collegio arbitrale ordinario; a tale domanda, in virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del dl 76/2020 ("le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse"), si ritiene debba darsi risposta affermativa.

Alla luce di quanto sopra osservato si

RITIENE

che, facendo riferimento ai principi ed alle norme sopra richiamate, l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

---

Parole/frasi chiave: art. **61 CDF**; art. **6 dl 76/2020 (Decreto Semplificazioni)**: collegi consultivi tecnici - limiti - incompatibilità